



Comune di Pontremoli

Provincia di Massa Carrara

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

N. 12

Seduta del 11-05-2023

L'anno duemilaventitre questo giorno undici del mese di maggio alle ore 15:00 in Pontremoli, in presenza presso la sala consiliare allestita nelle stanze del Teatro della Rosa, in seguito ad avviso del Presidente del Consiglio Comunale diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e dal Regolamento, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione Ordinaria di Prima convocazione, per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg.:

FERRI JACOPO MARIA	P	LECCHINI MASSIMO	P
CAVELLINI CLARA	P	MARINO MATILDE	A
BUTTINI MANUEL	P	SORDI ELISABETTA	P
Lecchini Michele	P	BATTAGLIA ELENA	P
CORCHIA GIANMARCO	P	BASSI MARIO	A
CLERICI ANNALISA	P	BOLA MATTEO	P
PARODI PAOLO	P		

Assenti giustificati i Sigg.:

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Sortino Sergio Camillo

Il Sig. Lecchini Michele nella sua qualità di PRESIDENTE assume la Presidenza e, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.:

DELIBERA N. 12 Del 11-05-2023	OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023
--------------------------------------	--

Conclusasi la discussione sul punto n. 3 all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tassa sui rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

PREMESSO ancora che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RIMARCATO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*

Visto il D.L. 228/2021 che testualmente dispone: *«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.(Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data*

successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.)»;»

Visto il D.L.n° 228 /2021 che all'art. 3, commi 5-sexiesdecies, dispone la proroga al 31 Maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la delibera di Arera n° 363/2021/R/Rif del 03/08/2021 dove vengono definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Pontremoli è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Nord", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;

DATO ATTO che la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Nord" ha provveduto con determina n° 19 del 22/04/2022 del Direttore Generale, a validare il PEF 2022/2025 del Comune di Pontremoli ai sensi della Deliberazione di Arera n° 363/2021;

RITENUTO quindi doveroso procedere alla presa d'atto della validazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2023, da parte dell'Ato Toscana Costa con determina n°19 del Direttore generale del 22/04/2022, per un totale di euro 1.332.149,00, divisi nel seguente modo:

ΣTV2023 totale delle entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di costo variabile	880.651,00 €
ΣTF2023 totale delle entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di costo fisso	451.498,00 €
Totale PEF 2023	1.332.149,00€

Visto l'articolo 26 del Regolamento TARI, approvato con Delibera adottata in questa stessa seduta in materia di esenzioni, riduzioni e altre agevolazioni;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione*

degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”* e che, per l'anno 2021 tale aliquota è confermata nella misura del 5,00%;

Richiamato l'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;

VISTI i preventivi pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ed alla REGOLARITA' CONTABILE del presente atto, con voti unanimi, favorevoli e palesi;

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di dare atto che i costi complessivi del PEF 2023 ammontano a euro 1.332.149,00 suddivisi in euro 880.651,00 di parte variabile e euro 451.498,00 di parte fissa, così come validati con determina N° 19 del 22/04/2022 del Direttore generale di Ato Toscana Costa allegato A della presente delibera;

2) di dare atto che dal totale dei costi saranno sottratte le seguenti entrate, così come comunicato e validato da Ato Toscana Costa:

il contributo del Miur per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del DL 248/07	Euro 5.285,00
---	---------------

3) Di approvare per l'anno 2023 le tariffe ed i coefficienti della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

4) di stabilire che per i nuclei famigliari che versano in condizioni di accertata indigenza la quota

Attestazione I.S.E.E, riferita ai redditi 2021 e valida per l'anno in corso, sotto la quale si applica l'esenzione della quota variabile della tariffa è stabilita in € 8.500,00; si dà contemporaneamente atto che le agevolazioni previste dall'art.26 del Regolamento Ta.Ri, adottato in questa stessa seduta, sono stimate, per l'anno 2023, in un importo complessivo di € 30.000,00;

5 Di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Massa Carrara pari al 5.00%;

6 Di stabilire per l'anno 2023 il pagamento della Tari 2023 in numero tre rate scadenti il 20 agosto 2023, il 20 Ottobre 2023 e il 20 Dicembre 2023.

7 Di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

TENUTASI la votazione, per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal Presidente nel modo seguente:

- Consiglieri presenti e votanti, n. 11
- Voti in favore, n. 8
- Voti contrari, n. 3 (i Consiglieri Sordi, Bola e Battaglia)

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara approvata la proposta di delibera di cui sopra.

Quindi, il Presidente, indicando apposita votazione, per alzata di mano, propone all'Assemblea l'immediata eseguibilità dell'atto appena adottato.

TENUTASI la votazione, il cui esito è proclamato dal Presidente nel modo seguente:

- Consiglieri presenti e votanti, n. 11
- Voti in favore, n. 8
- Voti contrari, n. 3 (i Consiglieri Sordi, Bola e Battaglia),

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Lecchini Michele

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Sortino Sergio Camillo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06-06-2023

li, _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Bertocchi Sara

E' copia conforme all'originale

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Bertocchi Sara

li, _____

ESECUTIVITA'

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, DLgs. 267/00)

☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, DLgs. 267/00)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Bertocchi Sara

li, _____
